

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MACERATINI, BOSELLO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, SILIQUINI, TURINI e VALENTINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997

---

Nuove disposizioni sulla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF: concorso dei comuni

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli anni si sono moltiplicate le proposte di riforma delle istituzioni, sia in sede dottrinale che in sede parlamentare. Lo scorso 30 giugno si sono conclusi i lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, istituita con legge costituzionale del 24 gennaio 1997, n. 1.

In quella sede sono state affrontate le numerose problematiche legate alla forma di Stato, non da ultimo il tema del «federalismo fiscale» riguardo alla ripartizione delle competenze tra Stato, regioni e istituzioni intermedie.

Si tratta di cercare contestualmente una soluzione che permetta a regioni ed enti locali, in special modo ai comuni, l'effettivo esercizio di poteri sostanziali non condizionati dal centro, favorendo la creazione di una responsabilità finanziaria in cui siano definiti in modo non negoziabile i vincoli di bilancio ed una gestione economico-territoriale che consenta ai comuni di svilupparsi. Un adeguato sistema finanziario non deve prevedere «acriticamente» soltanto dei meri equilibri contabili, ma l'effettiva disponibilità per i comuni di disporre di mezzi finanziari per la copertura dei propri bisogni.

All'uopo, non è più sufficiente il trasferimento alle regioni delle competenze legislative e amministrative riguardanti un ampio spettro di funzioni: al fine di poter determi-

nare in via autonoma la composizione delle spese ripartite tra le diverse funzioni e la dimensione globale di interventi concreti, è necessario dotare anche i comuni di sistemi di entrata che permettano loro di provvedere con rapidità ed efficacia a scopi precisi, quali l'abbattimento delle barriere architettoniche, la creazione e il potenziamento dei servizi sociali locali e le iniziative sociali in genere, comprese quelle per la promozione ed il sostegno dell'occupazione, determinando l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione in relazione all'ampiezza degli interventi di spesa che s'intendono realizzare.

Il presente disegno di legge prevede la possibilità per il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, di scegliere di devolvere una quota pari alla metà dell'otto per mille al comune di residenza, debitamente indicato nel riquadro attribuito allo Stato nei modelli 101, 201, 730 e 731, qualora tale quota non sia stata destinata ad altre istituzioni specificamente previste dalla legge. Si prevede, inoltre, che il comune utilizzi le somme devolute a tale titolo preferibilmente ai fini: dell'abbattimento delle barriere architettoniche, della creazione e del potenziamento dei servizi sociali, delle iniziative sociali in genere e della promozione e sostegno dell'occupazione che l'ente locale ritiene, di volta in volta, più opportuno realizzare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art 1.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il contribuente può decidere di far concorrere con lo Stato il proprio comune di residenza alla ripartizione di una quota pari alla metà dell'otto per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, qualora tale quota non sia stata dal dichiarante stesso destinata ad altre istituzioni specificamente previste dalla legge.

2. Il comune utilizza le somme devolute dai contribuenti ai sensi del comma 1 preferibilmente per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per il potenziamento dei servizi sociali locali e per gli interventi sociali ed assistenziali in genere, per la promozione di iniziative a sostegno dell'occupazione.

## Art. 2.

1. L'attribuzione delle somme di cui all'articolo 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine il dichiarante appone l'indicazione: «comune di residenza» nel riquadro dei moduli della dichiarazione relativo allo Stato.

## Art. 3.

1. A decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le quote devolute ai comuni si considerano entrate a specifica destinazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

